

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 2004

relativa a un programma comunitario coordinato di controlli da effettuare nel 2004 per garantire il rispetto delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari sui e nei cereali e su e in alcuni altri prodotti di origine vegetale

[notificata con il numero C(2003) 5400]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/74/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/113/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b),

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofruccicoli ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/113/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) La Commissione dovrebbe adoperarsi progressivamente ad introdurre un sistema che consenta di calcolare l'esposizione effettiva agli antiparassitari attraverso la dieta. Per poter formulare stime realistiche, si dovrebbe disporre di dati sul controllo dei residui di antiparassitari in una serie di prodotti alimentari che costituiscono i principali componenti della dieta europea. Si ritiene generalmente che i principali componenti della dieta europea siano costituiti da circa 20-30 prodotti alimentari. Viste le risorse disponibili a livello nazionale per il controllo dei residui di antiparassitari, gli Stati membri sono in grado di analizzare annualmente, nel quadro di un programma coordinato di controlli, campioni di appena otto prodotti. Gli usi degli antiparassitari variano nell'arco di tre anni. Ciascun composto antiparassitario dovrebbe quindi essere controllato, in generale, in 20-30 prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali.

(2) I residui di tutti gli antiparassitari oggetto della presente raccomandazione dovrebbero essere controllati nel 2004, in modo da poter utilizzare questi dati per la stima della reale esposizione attraverso la dieta.

Occorre un approccio statistico sistematico quanto al numero di campioni da prelevare in ciascuna operazione coordinata di controllo. Un simile approccio è stato definito dalla commissione del Codex Alimentarius ⁽⁴⁾. Secondo una distribuzione binomica delle probabilità, è possibile calcolare che l'esame di 613 campioni fornisce

un livello di fiducia superiore al 99 % per l'individuazione di 1 campione contenente residui di antiparassitari in misura superiore al limite di determinazione qualora meno dell'1 % dei prodotti di origine vegetale contenga residui in misura superiore al limite di determinazione. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri in base all'entità della popolazione e al numero dei consumatori, con un minimo di 12 campioni all'anno per prodotto.

(3) Nuove linee direttrici concernenti le procedure di controllo di qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari sono state pubblicate dalla Commissione ⁽⁵⁾. È stato convenuto che tali linee direttrici dovrebbero essere applicate per quanto possibile dai laboratori di analisi degli Stati membri ed essere riesaminate costantemente alla luce dell'esperienza così acquisita.

(4) In forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/642/CEE e dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 86/362/CEE, gli Stati membri sono tenuti a precisare i criteri che hanno presieduto all'elaborazione dei rispettivi programmi d'ispezione nazionali. Tali informazioni devono comprendere: i) i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare, le soglie di notificazione e i criteri secondo i quali esse sono state fissate; ii) per i laboratori che eseguono le analisi, le informazioni relative al loro riconoscimento ai sensi della direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ⁽⁶⁾; iii) il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

(5) Le informazioni sui risultati dei programmi di controllo si prestano particolarmente ad essere trattate, memorizzate e trasmesse per via elettronica/informatica. La Commissione ha approntato gli opportuni formati in cui gli Stati membri devono inviarle i dati per posta elettronica. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere in grado di trasmettere alla Commissione le loro relazioni secondo il formato standard. L'ulteriore sviluppo del formato stesso risulterà più efficiente se realizzato attenendosi a linee direttrici della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

⁽⁴⁾ Codex Alimentarius, Residui di antiparassitari negli alimenti, Roma 1994, ISBN 92-5-203271-1, vol. 2, pag. 372.

⁽⁵⁾ Documento SANCO/10476/2003, http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm

⁽⁶⁾ GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

- (6) Le misure previste dalla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

RACCOMANDA:

1. Gli Stati membri sono invitati a raccogliere e analizzare campioni delle combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I, sulla base del numero di campioni per ciascun prodotto assegnato loro nell'allegato II, in proporzione tale da rispecchiare la ripartizione nazionale, comunitaria ed extracomunitaria sul mercato dello Stato membro.

Per gli antiparassitari che presentano un rischio acuto, quali gli esteri organofosfati, l'endosulfan e gli N-metilcarbammati, campioni selezionati di mele, pomodori, lattuga, porri e cavoli devono essere sottoposti anche ad un'analisi distinta dei singoli componenti del secondo campione qualora vengano rinvenute tracce di tali antiparassitari, in particolare se i prodotti provengono da un unico produttore. Il numero di componenti deve essere conforme a quanto disposto nella direttiva 2002/63/CE della Commissione ⁽¹⁾.

Devono essere prelevati due campioni. Se nel primo campione viene riscontrato un livello rilevabile dell'antiparassitario in questione, i componenti del secondo campione devono essere analizzati separatamente.

2. Gli Stati membri sono invitati a comunicare, entro il 31 agosto 2005, i risultati delle analisi dei campioni esaminati per le combinazioni prodotto/residuo di antiparassitario indicate nell'allegato I precisando:
- a) i metodi analitici applicati e le soglie di notificazione raggiunte, in conformità con le procedure di controllo della qualità enunciate nel documento «Procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari»;
 - b) il numero e il tipo di infrazioni nonché i provvedimenti adottati.

La comunicazione deve essere presentata in un formato, compreso quello elettronico, conforme al documento orientativo ⁽²⁾ per l'attuazione, da parte degli Stati membri, delle raccomandazioni della Commissione relative ai programmi comunitari coordinati di controllo.

3. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri, entro il 31 agosto 2005, tutte le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 86/362/CEE e all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 90/642/CEE riguardanti il programma di controlli del 2004, in modo da garantire, almeno attraverso controlli per campione, l'osservanza delle quantità massime consentite di residui di antiparassitari, e in particolare:

- a) i risultati dei loro programmi nazionali sui residui di antiparassitari;
- b) informazioni sulle procedure di controllo della qualità applicate dai loro laboratori e, in particolare, sugli aspetti delle linee direttrici concernenti le procedure di controllo della qualità per l'analisi dei residui di antiparassitari che non sono stati in grado di applicare o la cui applicazione ha suscitato particolari difficoltà;
- c) i dati relativi al riconoscimento, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi, con indicazione del tipo di riconoscimento e dell'organismo che lo ha rilasciato, unitamente ad una copia dell'atto di riconoscimento;
- d) informazioni sulle prove di competenza e sui ring test ai quali ha partecipato il laboratorio.

4. Gli Stati membri sono invitati a trasmettere alla Commissione, entro il 30 settembre 2004, il rispettivo programma nazionale messo a punto per il 2005 ai fini del controllo delle quantità massime di residui di antiparassitari fissate dalle direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE, e in particolare:

- a) i criteri applicati per stabilire il numero di campioni da prelevare e le analisi da effettuare;
- b) le soglie di notificazione applicate e i criteri secondo cui sono state fissate;
- c) informazioni relative al riconoscimento, ai sensi della direttiva 93/99/CEE, dei laboratori che effettuano le analisi.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30.

⁽²⁾ Presentato ed esaminato ogni anno nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

ALLEGATO I

Combinazioni antiparassitario/prodotto da controllare

| Residui di antiparassitari da analizzare | Anni | | |
|--|------|----------|----------|
| | 2004 | 2005 (*) | 2006 (*) |
| Acefato | (c) | (a) | (b) |
| Aldicarb | (c) | (a) | (b) |
| Azinfosmetile | (c) | (a) | (b) |
| Azoxystrobin | (c) | (a) | (b) |
| Gruppo Benomil | (c) | (a) | (b) |
| Bromopropilato | (c) | (a) | (b) |
| Captan | (c) | (a) | (b) |
| Clorotalonil | (c) | (a) | (b) |
| Clorpirifos | (c) | (a) | (b) |
| Clorpirifosmetile | (c) | (a) | (b) |
| Cipermetrin | (c) | (a) | (b) |
| Ciprodinil | (c) | (a) | (b) |
| Deltametrin | (c) | (a) | (b) |
| Diazinon | (c) | (a) | (b) |
| Diclofluanid | (c) | (a) | (b) |
| Dicofol | (c) | (a) | (b) |
| Dimetoato | (c) | (a) | (b) |
| Diphenylamine (**) | (c) | (a) | (b) |
| Endosulfan | (c) | (a) | (b) |
| Fenhexamid | (c) | (a) | (b) |
| Folpet | (c) | (a) | (b) |
| Imazalil | (c) | (a) | (b) |
| Iprodione | (c) | (a) | (b) |
| Cresoxim metile | (c) | (a) | (b) |
| Lambda cialotrina | (c) | (a) | (b) |
| Malation | (c) | (a) | (b) |
| Gruppo Maneb | (c) | (a) | (b) |
| Mecarbam | (c) | (a) | (b) |
| Metamidofos | (c) | (a) | (b) |
| Metalaxil | (c) | (a) | (b) |
| Metidation | (c) | (a) | (b) |

| Residui di antiparassitari da analizzare | Anni | | |
|--|------|----------|----------|
| | 2004 | 2005 (*) | 2006 (*) |
| Metiocarb | (c) | (a) | (b) |
| Metomil | (c) | (a) | (b) |
| Myclobutanil | (c) | (a) | (b) |
| Ometoato | (c) | (a) | (b) |
| Ossidemeton-metile | (c) | (a) | (b) |
| Paration | (c) | (a) | (b) |
| Permetrin | (c) | (a) | (b) |
| Forato | (c) | (a) | (b) |
| Pirimifosmetile | (c) | (a) | (b) |
| Procimidone | (c) | (a) | (b) |
| Proprizamide | (c) | (a) | (b) |
| Spiroxamina | (c) | (a) | (b) |
| Tiabendazolo | (c) | (a) | (b) |
| Tolilfluanid | (c) | (a) | (b) |
| Triazofos | (c) | (a) | (b) |
| Vinclozolin | (c) | (a) | (b) |

(*) Dati indicativi per il 2005 e il 2006, in funzione dei programmi che saranno raccomandati per quegli anni.

(**) L'analisi della diphenylamine deve essere effettuata soltanto per le mele e le pere.

a) pere, banane, fagioli (freschi o congelati), patate, carote, arance/mandarini, pesche/pesche noci, spinaci (freschi o congelati).

b) cavolfiori, peperoni, frumento, melanzane, riso, uve, cetrioli, piselli (freschi/congelati, sgranati).

c) mele, pomodori, lattuga, fragole, porri, succo di arancia, cavoli, segala/avena.

ALLEGATO II

Numero di campioni di ciascun prodotto che ogni Stato membro deve prelevare

| Codice paese | Campioni | Codice paese | Campioni |
|----------------------|----------|--------------|----------|
| A | 12 | IRL | 12 |
| B | 12 | L | 12 |
| CY | 12 | LT | 12 |
| CZ | 12 | LV | 12 |
| D | 93 | MT | 12 |
| DK | 12 | NL | 17 |
| E | 45 | P | 12 |
| EE | 12 | PL | 45 |
| EL | 12 | S | 12 |
| F | 66 | SI | 12 |
| FIN | 12 | SK | 12 |
| HU | 12 | UK | 66 |
| I | 65 | | |
| Totale campioni: 613 | | | |